

Atti 433/2013- All.
DP/VC/ml

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura semplificata ex art. 30 del D.lgs.vo 163/2006 per l'affidamento in concessione dell'esercizio del parcheggio dell'area antistante al Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione adibita a parcheggio per accompagnatori dell'Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo di Milano per un periodo di 4 anni.

CIG n. 531875791E

ART. 1

Oggetto della concessione

L'Azienda Ospedaliera intende affidare in concessione a soggetto esterno la concessione dell'area antistante al Dipartimento di Emergenza ed Urgenza ed Accettazione adibita a parcheggio dell'Azienda ospedaliera.

La concessione è ad uso esclusivo di parcheggio per accompagnatori o utenti del Pronto Soccorso.

Il Concessionario dovrà garantire la perfetta funzionalità del servizio con risorse umane e strumentali proprie in grado di assicurare in ogni ambito e fase del servizio la necessaria efficacia dello stesso. Tale servizio riguarda i parcheggi pubblici a pagamento da gestire a discrezione del concessionario anche attraverso la fornitura, l'installazione, lo scassetamento di parcometri, ovvero a mezzo di personale qualificato dipendente del concessionario.

Il concessionario dovrà provvedere alla realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale, la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese eventuali relative ad atti di vandalismo dei parcometri dei parcheggi a pagamento, e la fornitura di personale di sorveglianza

ART. 2

Durata della concessione

1) La concessione del servizio ha la durata di anni 4 decorrenti dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva. In ogni caso, allo scadere del contratto, la ditta affidataria della gestione dei parcheggi a pagamento è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria, alle condizioni disciplinate dal contratto vigente, per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi.

2) L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente secondo quanto disposto dal presente capitolato. In nessun caso la concessione potrà essere prorogata.

ART. 3

Canone di concessione

1) La controprestazione a favore dell'aggiudicatario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (introiti derivanti dal pagamento delle soste

a mezzo rilascio di ricevuta o altre modalità di pagamento) nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara.

Il Concessionario sarà tenuto a versare all'azienda ospedaliera un canone di concessione annuo, come risulta dall'aggiudicazione definitiva e comunque non inferiore a € 14.000,00 oltre IVA.

I concorrenti, per l'affidamento della concessione oggetto della presente gara, dovranno indicare nell'offerta economica un importo annuale che dovrà essere superiore rispetto alla misura minima stabilita di € 14.0000,00.

Non saranno prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione.

Il canone totale concessione per la gestione del presente servizio è stabilito in via presunta in complessivi € 56.000,00 nel quadriennio.

L'importo sarà soggetto di aumento sulla base delle tabelle ISTAT.

L'importo stimato non vincola in alcun modo la stazione appaltante a riconoscere eventuali richieste di modifica delle condizioni economiche e tecniche di aggiudicazione, qualora le riscossioni dagli utenti effettivamente realizzate dovessero discostarsi dal predetto valore stimato.

ART. 4

Affidamento del servizio

1) L'affidamento del servizio avverrà mediante gara informale mediante procedura negoziata indetta ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 30 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 con affidamento secondo il criterio dell'OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA, intendendosi per essa quella che produrrà un aggio superiore alla base indicata

2) L'offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

3) L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, e con provvedimento motivato, il diritto di non procedere all'aggiudicazione del servizio ovvero di aggiudicare in presenza di una sola offerta valida.

ART. 5

Zone di Sosta

La sosta sarà consentita, nelle aree con apposita segnaletica orizzontale e verticale ad autovetture private, ai mezzi di trasporto o altri tipi di automezzi che non superino le dimensioni di superficie assegnate ad ogni singolo posto.

Gli stalli di sosta, contrassegnati da apposita segnaletica verticale e da strisce sono quelli evidenziati nel documento Planimetria generale di progetto che l'Azienda metterà a disposizione dei partecipanti previa richiesta.

Il Numero totale di STALLI: 74

E' a carico della ditta aggiudicataria l'apposita installazione, conformemente alle norme vigenti in materia della segnaletica d'informazione *verticale* ben visibile dall'utenza, riportante la ragione sociale del Gestore, gli orari e le tariffe in vigore all'interno delle aree di sosta a pagamento, nonché relativa manutenzione ed eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il miglior svolgimento del servizio .

E' a carico della ditta aggiudicataria l'installazione della segnaletica *orizzontale e verticale* con la relativa manutenzione, conformemente alle previsioni del Codice della Strada, nonché eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il miglior svolgimento del servizio.

La realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale dovrà essere completata entro giorni 30 dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

L'inadempienza nel mantenimento del decoro e del rispetto delle normative vigenti inerenti la segnaletica orizzontale e verticale, verrà inclusa tra le cause di risoluzione della concessione

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata manutenzione o sostituzione della segnaletica verticale se danneggiata o deteriorata entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione formale che sarà inviata dai competenti Ufficio Tecnico Patrimoniale

Clausola di salvaguardia:

L'Azienda Ospedaliera si riserva in qualsiasi momento di ridurre o variare temporaneamente le aree adibite a parcheggio per comprovata esigenza di carattere pubblico o motivi indipendenti dalla volontà dell'Ente, senza che la ditta aggiudicataria possa rivalersi in alcun modo nei confronti dell'azienda ne resta titolare di ogni potere suo proprio nelle aree soggette a parcheggio .

Qualora, durante il periodo di affidamento, l'Azienda ospedaliera disponesse di ulteriori aree a parcheggio a pagamento, oltre quelle previste nel presente bando, la ditta aggiudicataria avrà prelazione per eventuale estensione del contratto.

La segnaletica che la ditta aggiudicataria installerà nell'area a parcheggio, alla scadenza del contratto, rimarrà di proprietà dell'A.O., con l'obbligo per la ditta di consegnarla in perfetta efficienza.

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, vigilare affinché in tali parcheggi non si verifichino situazioni che possano compromettere la sicurezza dei cittadini, provvedendo, nel qual caso, ad informare sia il Servizio Tecnico Patrimoniale sia il posto di Polizia Locale .sia gli operatori addetti alla Vigilanza Armata.

Alla Ditta è fatto carico di mantenere in perfetto stato di pulizia, decoro e sicurezza le aree di sosta relative ai parcheggi pubblici a pagamento affidati in gestione.

L'aggiudicatario, in occasione di manifestazioni sportive o canore (partite di calcio, concerti, e altre iniziative che comportano un afflusso massiccio di persone) presso lo Stadio di San Siro, dovrà garantire la presenza di personale in servizio fino al termine delle manifestazioni, mantenendo inalterato la tariffa di sosta oggetto del presente appalto.

ART. 6

Rilevatori presenza /Parcometri

E' facoltà della ditta aggiudicataria per le finalità di riscossione del denaro, sia utilizzare documenti cartacei conformemente alle normative fiscali, sia installare apparecchiature (esempio parcometri) in conseguenza di innovazioni tecnologiche

Parcometri

N.B. Nel caso in cui la ditta optasse per l'installazione di parcometri, saranno a carico della ditta la fornitura ed attivazione di strumenti idonei per l'efficiente gestione del servizio, aventi necessariamente caratteristiche nel rispetto della normativa vigente in materia ed in grado di svolgere al meglio il servizio.

I parcometri dovranno:

- avere l'indicazione segnaletica "P", essere dotati di pulsanti anti vandalismo, chiusura con chiavi di sicurezza, essere dotati di una cassaforte blindata interna alla struttura;

- essere omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici o delle Infrastrutture e Trasporti, rispondere a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, essere costruiti secondo gli standard ISO 9001:2000, rispondere alle normative della Comunità Europea;

- permettere il pagamento con monete corrispondenti ai cono euro 0,05-0,10-0,20-0,50-1,00- 2,00, oltre che prevedere la possibilità di utilizzare schede prepagate a microchip ricaricabili dal parcometro;

Il numero e l'ubicazione dei parcometri saranno comunque preventivamente sottoposti ad approvazione dei Responsabili dei Servizi competenti mentre l'onere di rimozione delle apparecchiature installate dovranno essere ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

ART. 7 Orari e tariffe, agevolazioni ed esenzioni

7.1. Orari

Il servizio di parcheggio a pagamento dovrà essere espletato dal lunedì al sabato con il seguente orario, dalle ore 08.00 alle ore 20,00, al di fuori degli orari suddetti la sosta è libera senza alcun corrispettivo.

7.2. Tariffe

Tariffa oraria

L'Azienda aggiudicataria potrà proporre una tariffa oraria o per frazioni di ore. In ogni caso il costo orario non potrà superare l'importo di € 1,20;

Tariffa giornaliera

Trattandosi di parcheggio finalizzato all'uso di un bene di pubblico interesse, la tariffa giornaliera unica per il parcheggio non potrà essere maggiore di € 2,50

7.3. Agevolazioni e/o esenzioni:

E' sempre consentita la sosta, a titolo gratuito, dei mezzi di servizio comunali, delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del Servizio Sanitario e delle Autoambulanze e dei veicoli attrezzati per il trasporto dei portatori di handicap.

Clausola di salvaguardia

Rientra tra le facoltà dell'Amministrazione, d'intesa con il gestore aggiudicatario della concessione, quella di variare, anche per periodi limitati e per zone limitate, gli orari previsti, le zone da sottoporre a pagamento, le tariffe e le agevolazioni/esenzioni, nel rispetto della normativa vigente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare in ogni tempo le aree di parcheggio per comprovate esigenze d'interesse pubblico, limitando la sospensione del servizio a pagamento al tempo strettamente necessario, senza che la ditta affidataria abbia a pretendere indennizzi di sorta.

Il gestore dovrà farsi carico di pubblicizzare, mediante depliant, le aree di parcheggio oggetto del presente capitolato d'onere, le relative tariffe ed orari, le modalità di fruizione del servizio; le forme e

le modalità della pubblicità dovranno, comunque, essere preventivamente assentate dall'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo.

ART. 8 Personale di sorveglianza

- 1) Il servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento sarà effettuato direttamente dall'impresa aggiudicataria con proprio personale per l'intero periodo dell'affidamento
- 2) Ai lavoratori assunti si applicherà il CCNL di categoria.
- 3) La ditta dovrà comunicare per iscritto all'A.O. San Carlo Borromeo, entro dieci giorni dall'inizio del servizio, i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare.
- 4) Il personale di sorveglianza e controllo dovrà indossare, durante il periodo di servizio, l'apposita divisa, di foggia tale da impedire ogni confusione con gli appartenenti sia dal corpo di Polizia Locale (es. addetti alla sosta ATM e simili) sia del personale dipendente dell'Azienda Ospedaliera e le caratteristiche della divisa dovranno essere concordate con l'Azienda Ospedaliera.
- 5) Il personale dovrà comportarsi, nello svolgimento della propria attività, con correttezza, educazione e senso di responsabilità sia nei confronti degli utenti che dei dipendenti ospedalieri con i quali si troverà a collaborare.
- 6) Qualora l'Azienda Ospedaliera accertasse che il comportamento di taluno degli addetti alla vigilanza non sia soddisfacente o fosse incompatibile con la funzione assegnatagli, potrà richiederne alla ditta aggiudicataria l'immediata sostituzione.
- 7) Tra il personale che la ditta impiegherà per l'esecuzione del servizio e l'Azienda ospedaliera non si instaurerà alcun rapporto di dipendenza.

ART. 9 Gestione dei parcheggi – Corresponsione del canone

- 1) La controprestazione a favore dell'aggiudicatario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (introiti derivanti dal pagamento delle soste a mezzo parcometri e/o altre modalità di pagamento) nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato e nella lettera invito/disciplinare di gara.
- 2) Qualora L'A.O. decidesse di aumentare o ridurre le tariffe applicate all'utenza, oppure, per sopravvenute esigenze della viabilità, scaturisse la necessità di incrementare o ridurre il numero degli stalli di sosta, l'importo dovuto dalla ditta sarà quello derivante dall'applicazione della percentuale offerta in sede di aggiudicazione ai nuovi incassi.
- 3) Qualora tuttavia, ad insindacabile volontà dell'Amministrazione, il numero degli stalli attualmente previsti in N. 74 subisse una riduzione superiore al 20% la percentuale offerta in sede di gara dal concessionario, previa richiesta dello stesso, potrà essere rinegoziata con l'Ente concedente.

Canone

La Ditta aggiudicataria dovrà pagare l'importo annuale offerto in gara e oggetto di aggiudicazione in due rate semestrale anticipate mediante bonifico presso la Tesoreria dell'A.O. Ospedale San Carlo Borromeo - Banca Popolare Commercio e Industria (IBAN: **IT51N0504801797000000034603**), con la causale di versamento "Canone per la gestione del servizio di parcheggi a pagamento nell'area antistante il Dipartimento di Emergenza ed Urgenza ed Accettazione adibita a parcheggio dell'Azienda ospedaliera Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano".

Qualora tale versamento sia effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni o nel caso di tre tardivi versamenti, il rapporto contrattuale potrà essere risolto

ART. 10

Penali – Risoluzione di diritto del contratto

- 1) L'A.O. si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli ed ispezioni a mezzo del personale a ciò incaricato, sul rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato Speciale risultante in sede di aggiudicazione.
- 2) In caso di ritardato pagamento sino a 15 giorni dalla data fissata, per i versamenti si applicheranno gli interessi nella misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto.
- 3) In caso di contestazione di anomalie imputabili alla ditta aggiudicataria per infrazioni o inadempienze nella gestione del servizio riferibili agli obblighi contrattuali, l'A.O. S. Carlo Borromeo di Milano ha facoltà di applicazione di una penale da € 500,00 a € 1.000,00, in relazione all'entità del fatto contestato. L'applicazione della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, alla quale l'impresa ha facoltà di presentare contro deduzione.
- 4) La ditta risponde altresì, per i danni procurati dall'esercizio degli impianti forniti e dal servizio prestato in forza del presente atto; a tal fine accenderà a suo carico, le polizze assicurative di cui al successivo articolo
- 5) Nel caso di più contestazioni o per cause gravi, o che vengano a mancare i requisiti richiesti dal presente capitolato, pur a seguito delle sanzioni comminate, l'A.O. S. Carlo Borromeo invierà alla ditta aggiudicataria regolare diffida con l'obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla stessa, trascorsi i quali si provvederà all'immediata risoluzione di diritto del contratto, all'incameramento della cauzione, nonché all'addebito delle spese di cui l'Amministrazione stessa dovesse farsi onere (assunzione di personale, attrezzature, assegnazione di servizi oggetto dell'appalto a terzi, ecc.) per porre rimedio alle inadempienze della ditta affidataria del servizio.
- 6) Il contratto potrà inoltre essere risolto ricorrendo le condizioni previste nei precedenti articoli

ART. 11

Assicurazione

- 1) La ditta aggiudicataria dovrà stipulare un idoneo contratto di assicurazione necessario per eventuali indennizzi all'utente per danni derivanti da incendio o danneggiamento esterno, esclusi i furti di cose mobili, d'ogni genere, lasciati all'interno dell'autovettura.
L'A.O. O. S. Carlo Borromeo sarà sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari e/o possessori di veicoli che dovessero subire qualsiasi tipologia di danno durante la sosta.
- 2) Il gestore del servizio dei parcheggi di cui al presente atto, dovrà stipulare idonea polizza di assicurazione per danneggiamento e furto delle attrezzature, nonché idonea assicurazione contro i rischi R.C per le attrezzature. L'A.O. resterà conseguentemente sollevato da ogni responsabilità connessa alla gestione del servizio.
- 3) La Ditta avrà a proprio carico la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori e di terzi in dipendenza del servizio prestato, nonché l'obbligo di assicurarsi contro la responsabilità civile verso i terzi per il personale impiegato nel servizio, esonerando da ogni responsabilità l'A.O. O. S. Carlo Borromeo di Milano.

ART. 12

Cauzione

- 1) La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, a garanzia definitiva dell'osservanza degli obblighi assunti con il contratto di gestione dei parcheggi a pagamento, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, per tutta la durata prevista dal contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.163/06. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'A.O. O. S. Carlo Borromeo di Milano, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
- 2) La garanzia definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di reintegrare la cauzione, sino all'importo convenuto, entro il termine di 30 giorni.
- 3) Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'A.O. O. S. Carlo Borromeo di Milano tratterà tale cauzione definitiva.

ART. 13

Cessione o subappalti

A pena di nullità e conseguente risoluzione del contratto, il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento oggetto del presente non potrà essere ceduto né in parte né nella sua interezza.

ART. 14

Registrazione e spese contrattuali

- 1) Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'A.O. Ospedale San Carlo Borromeo di Milano.
- 2) Tutti gli oneri derivanti dal contratto, comprese le spese di registrazione dello stesso, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 15

Disposizioni finali e controversie

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, si fa esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge, applicabili in materia, anche se intervenute successivamente alla stipula del contratto.
- 2) Il gestore accetta incondizionatamente e senza riserve le norme previste nel presente capitolato d'oneri di cui al presente servizio.
- 3) Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è quello di Milano.
- 4) L'A.O. Ospedale San Carlo Borromeo, da parte sua, notificherà alla Ditta tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.

ART. 16

Trattamento dei dati personali

- 1) I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
- 2) L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della gara.